



***IL REGIME PATRIMONIALE DELLO
STRANIERO ANCHE AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2019***

di Rizio Corrado Ruopolo

*Copyright 2024 Diritto per il Futuro Srls
febbraio 2024
ISBN 978-88-31212-38-0*

IL REGIME PATRIMONIALE DELLO STRANIERO ANCHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2019

Sommario: 1. Il percorso di elaborazione del regolamento UE 2016/1103 e 2016/1104 e il relativo ambito di applicazione; 2. Il nuovo regime di diritto privato internazionale in materia di rapporti tra coniugi; 3. Profili processuali in materia di giurisdizione.

1. Il percorso di elaborazione del regolamento UE 2016/1103 e 2016/1104 ed il relativo ambito di applicazione.

Il percorso che ha condotto all'elaborazione di una organica regolamentazione, di matrice eurocomune in materia di individuazione della competenza, della legge applicabile ai fini del governo del regime patrimoniale tra coniugi e degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, oltretutto - quanto ai profili giurisdizionali - di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giurisdizionali è stato caratterizzato da molteplici ostacoli e difficoltà. Esso, invero, si è concluso soltanto nel 2016 con l'approvazione dei regolamenti 2016/1103 e 2016/1104, i quali - formalizzati a seguito di un negoziato protrattosi per quasi un lustro - sono stati in dottrina definiti come “*un successo a metà*”¹, in ragione di alcuni significativi profili di insoddisfazione residuati all'esito della conclusione del processo di instaurazione della seconda cooperazione rafforzata in materia di diritto europeo della famiglia.

Essenziale, allora, appare - prima di procedere ad un'analisi delle più importanti innovazioni veicolate da tale provvedimento - soffermarsi brevemente sul percorso di elaborazione che ha condotto all'approvazione di tale intervento normativo, onde chiarire il sostrato ideologico e politico retrostante l'attuale contenuto della

¹ Feraci O., *L'incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull'ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017.

legislazione, euro comune e – di conserva – nazionale, in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e tra le parti di un'unione registrata.

Punto di partenza di tale, ancorché sintetica, ricostruzione delle diverse tappe attraverso cui si è articolato il percorso in esame è certamente il Piano di Azione di Vienna che, elaborato nel 1998, aveva individuato nell'assenza di uno strumento normativo europeo in materia di regimi patrimoniali tra coniugi uno dei principali ostacoli al buon funzionamento delle procedure civili nell'ambito dello spazio giuridico europeo. Successivamente, il Consiglio Europeo di Tampere ha, nel 1999, valorizzato il principio del reciproco riconoscimento delle pronunce giudiziarie, ritenuto una pietra angolare per l'instaurazione di un'efficiente cooperazione giudiziaria in materia civile. In quest'ottica, è stata sollecitata, pertanto, l'individuazione di un programma di misure funzionali all'attuazione di tale principio. Programma, questo, adottato dal Consiglio UE nel novembre dell'anno successivo, mediante la formalizzazione di un progetto di misure orientate ad implementare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, attraverso l'elaborazione di uno strumento normativo in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in tema di regimi *“patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate”*².

Successivamente, a seguito del programma dell'Aia del 2004, la Commissione UE ha provveduto all'elaborazione di un libro verde sul *“conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale tra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco”* dei relativi provvedimenti giurisdizionali, dando così l'abbrivio al percorso normativo culminato con l'approvazione dei due provvedimenti normativi oggetto della presente indagine, ossia i regolamenti 2016/1103 e 2016/1104 approvati dal Consiglio dell'Unione Europea il 24 giugno 2016.

² Bruno P., *I regolamenti europei sui regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate*, Milano, 2019, p. 4; Per approfondimenti, cfr. anche Arceri A., *I regimi patrimoniali della famiglia in prospettiva europea*, Milano, 2016, p. 2 ss.

Entrati in vigore a decorrere dal 29 gennaio 2019, entrambi tali interventi – caratterizzati da una sostanziale omogeneità contenutistica – hanno perseguito l’obiettivo di superare la precedente frammentazione della disciplina internazionale-privatistica in materia di regimi patrimoniali “*venendo incontro alle esigenze delle coppie aventi un carattere internazionale, quando esse siano formate da cittadini di Stati membri diversi o da cittadini dello stesso Stato, ma residenti in Stati diversi*”³. Tale obiettivo, tuttavia, può dirsi allo stato raggiunto solo in parte. Ciò, non tanto per ragioni di merito, legate alle caratteristiche specifiche delle disposizioni normative introdotte dal regolamento in commento, bensì per effetto della natura del procedimento che ne ha determinato l’introduzione.

I regolamenti in esame, infatti, costituiscono la risultante di un procedimento di cooperazione rafforzata *ex art. 20 TUE e art. 326 ss. TFUE*. Legittimando un’applicazione differenziata del diritto dell’Unione, tale procedura ha favorito l’adozione di un provvedimento normativo il quale – allo stato - vincola soltanto 18 Stati membri dell’Unione Europea, sicché lo stesso, pur contribuendo ad attenuare le disarmonie in tema di regime patrimoniale del matrimonio – non elide integralmente l’esigenza di armonizzazione tra le diverse legislazioni degli Stati membri del sistema euro-comune.

A dispetto di ciò, occorre comunque rilevare come, secondo le più autorevoli opinioni dottrinali, i due regolamenti citati rappresentano una “*vera rivoluzione copernicana*”⁴. Confrontando, infatti, tale disciplina con quella dettata, in linea generale della legge 218/95, come modificata dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 19, si evince come la stessa appaia foriera di maggiore efficienza, contribuendo peraltro a ridurre l’ambito di applicazione della legge da ultimo citata, con conseguente riduzione delle disarmonie normative all’interno del territorio euro-comune.

³ Feraci O., *L’incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull’ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017, p. 2.

⁴ Feraci O., *L’incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull’ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017, p. 4

Operando una panoramica generale, deve rilevarsi come il primo elemento meritevole di menzione con riguardo alla consistenza dell'intervento del legislatore euro-comune riguarda il profilo morfologico del regime normativo introdotto nel 2016. I due regolamenti, infatti, hanno sancito la canalizzazione della disciplina internazional privatistica della materia all'interno di un doppio binario che – sebbene attraverso una regolamentazione omogena – differenzia esplicitamente l'istituto del matrimonio da quello delle unioni civili. *In parte qua*, dunque, esso colma un'importante lacuna presente nel sistema internazional-privatistico nazionale che, fino alle integrazioni operate con il d.lgs. 7/2017, si occupava del regime patrimoniale esclusivamente con riferimento al meccanismo del matrimonio, senza alcun riferimento alle altre forme di istituzionalizzazione della comunione familiare.

Prima di esaminare, tuttavia, i nuovi criteri di collegamento introdotti dalla normativa in esame – criteri, questi, come si vedrà differenti rispetto a quelli tradizionalmente sanciti dalla legge 218/1995 - appare necessario delineare brevemente il profilo di efficacia delle novelle disposizioni in esame, esaminandone l'ambito di competenza *ratione materiae*.

Sul punto, è opportuno effettuare anzitutto una considerazione di ordine generale legata alla matrice – eurounitaria e non nazionale – della fonte da cui promana la regolamentazione del regime patrimoniale tra coniugi. La circostanza che le disposizioni oggetto della presente indagine discendano da una normativa di carattere transnazionale, infatti, impone di ricostruire la nozione di “*regime patrimoniale tra coniugi*” e quella di “*effetti patrimoniali delle unioni registrate*” in via autonoma, prescindendo dal ricorso a categorie giuridiche di diritto sostanziale interno. Ciò, in ragione della dimensione trasversale dell'efficacia di simili prescrizioni che, in quanto destinate ad operare contestualmente in una pluralità di ordinamenti giuridici distinti, devono essere oggetto di un'esegesi disancorata da categorie proprie del diritto nazionale, onde prevenire forme di applicazione differenziata della relativa disciplina sovranazionale.

In quest'ottica, tuttavia, particolarmente utile appare la tecnica normativa seguita dal legislatore sovranazionale.

È noto, infatti, come la prevalente gamma degli interventi operati dal legislatore UE ricomprenda nella prime prescrizioni del provvedimento normativo un'indicazione, determinante ai fini esegetici, del significato di ciascuna nozione o categoria giuridica utilizzata nel corpo dell'atto precettivo. Non diversamente, allora, anche i regolamenti 1103 e 1104 del 2016 offrono all'interprete specifiche precisazioni, volte a perimetrare con certezza i confini applicativi del regolamento.

Da un lato, infatti, l'art. 3 par. 1 lett. a) del reg. 2016/1103 sottolinea che la nozione di *“regime patrimoniale tra coniugi”* deve ritenersi riferita a *“l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento”*⁵. Ciò, con conseguente possibilità di ricondurre al versante applicativo dell'atto in esame ogni aspetto *“di diritto civile dei regioni patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi, quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale, divorzio o morte di un coniuge”*⁶.

Allo stesso tempo, tale tendenziale applicazione trasversale della normativa trova un naturale limite nel disposto di cui all'art. 1, par. 2 del medesimo regolamento. Questa norma, infatti, esplicitamente espunge dal campo applicativo dell'intervento le questioni afferenti alla capacità giuridica dei coniugi, quelle concernenti *“l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio”*, oltreché le tematiche concernenti profili successori, obbligazioni alimentari, la *social security* e *“il diritto di trasferimento o adeguamento dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da persone nel corso dello stesso”*⁷.

Simmetricamente, anche il regolamento 2016/1104, dedicato a regolare le medesime questioni con riferimento non all'istituto matrimoniale, bensì alle altre forme di *partnership* familiare previste dalla disciplina civilistica nazionale, perimetra il campo applicativo delle prescrizioni in esso contenute. In particolare,

⁵ cfr. Art. 3 reg. 2016/1103/UE

⁶ Feraci O., *L'incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull'ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017, p. 8

⁷ cfr. Art. 1, par. 2., Reg. 2016/1103.

l'art. 1, par. 2, del provvedimento sottolinea che la nozione di “*effetti patrimoniali*” delle unioni registrate deve ritenersi riferibile all’insieme “*delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell’unione o del suo scioglimento*”⁸. In quest’ottica, dunque, sono da ricondurre al campo applicativo del regolamento tutte le questioni afferenti alla dimensione civilistica degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, sia che le stesse concernano la gestione quotidiana dei beni, sia che esse riguardino la liquidazione del regime patrimoniale in conseguenza della cessazione dell’unione, tanto in virtù della separazione, quanto in ragione del decesso di una delle parti. Analogamente, peraltro, il provvedimento regolamentare provvede ad attenuare la portata omnicomprensiva della normativa euro-unitaria, escludendo dal campo applicativo della disciplina le medesime tematiche già escluse dal novero operativo del regolamento n. 1103.

Oltreché dall’espressa portata letterale delle norme appena citate, i confini di applicazione *ratione materiae* dei due regolamenti sono naturalmente determinate anche dalla dinamica operativa degli istituti di diritto nazionali, i cui rapporti patrimoniali sono oggetto di disciplina da parte del diritto UE. È chiaro, infatti, che solo la qualificazione del rapporto giuridico transfrontaliero in termini di rapporto di coniugio o di unione registrata permette l’invocabilità, ai fini del governo delle relative implicazioni di carattere patrimoniale, delle disposizioni dettate dalla presente disciplina regolamentare. Qualificazione, questa, che – dovendo essere necessariamente compiuta alla stregua delle indicazioni di diritto nazionale – evidentemente eleva quest’ultimo a baricentro essenziale per calibrare, congiuntamente alle due norme appena esaminate, i confini applicativi della disciplina in esame.

Più nel dettaglio, appare allora necessario precisare i rapporti tra la disciplina dettata nei due strumenti normativi elaborati dal legislatore euro-comune e il diritto nazionale in materia di qualificazione del rapporto giuridico, i cui aspetti patrimoniali appaiono astrattamente essere suscettibili nei confini applicativi della disciplina in esame.

⁸ Cfr. Art. 1, par. 2, reg. 2016/1104

Con riferimento al rapporto matrimoniale, invero, il regolamento 2016/1103 è chiaro nel sottolineare come le disposizioni da esso introdotte non pregiudicano in alcun modo la sovranità nazionale in materia di gestione delle relazioni familiari. A tal fine, infatti, esso precisa come la definizione di matrimonio resta di competenza del legislatore nazionale, aggiungendo che le questioni preliminari “*quali l’esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio*”, continuano ad essere disciplinate dal diritto nazionale.

In tal modo, il legislatore euro-unitario elide qualsiasi pericolo di erosione della sovranità nazionali degli Stati coinvolti in tale processo di cooperazione rafforzata, consolidando la loro esclusiva competenza in materia di “*qualificazione e di regolamentazione dei rapporti familiari diversi dall’istituto matrimoniale classico quando essi siano costituiti tra persone dello stesso sesso*”⁹.

Parzialmente differente, invece, si è rivelata la posizione assunta dal legislatore euro-unitario con riferimento alla nozione di unione registrata. Al riguardo, infatti, il regolamento 2106/1104 sottolinea come la stessa debba intendersi – ai fini del regolamento – in via autonoma, lasciando impregiudicata la competenza nazionale sotto il profilo del diritto sostanziale.

In parte qua, infatti, il regolamento prende atto dalla consistente eterogeneità degli approcci degli ordinamenti interni sul tema delle unioni registrate e omoaffettive, non essendo un simile istituto presente in tutti gli Stati e non ricomprendendo necessariamente, in ogni ordinamento in cui è previsto, anche le unioni tra persone dello stesso sesso accanto a quelle eterosessuali. Pertanto, si è precisato come “*nulla nel presente regolamento dovrebbe imporre ad uno Stato membro la cui legge non prevede l’istituto dell’unione registrata di prevederlo nel diritto nazionale*”¹⁰.

La consistente eterogeneità a cui le unioni non formalizzate nel vincolo matrimoniale si prestano, dunque, ha indotto il legislatore euro-comune a

⁹ Feraci O., *L’incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull’ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017, p. 9.; Cfr. Anche Melcher M., *Mutual recognition of registered relationship via EU private international law*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2013, p. 149 ss.

¹⁰ cfr. considerando 17, Reg. 2016/1104.

perimetrarne – ai fini della determinazione dei confini della disciplina eurounitaria – una nozione autonoma. Ciò, invero, anche al fine di distinguere le tipologie di unione soggette a registrazione da quelle invece di matrice esclusivamente fattuale, non assoggettate ad alcun onere formale di diritto interno. Fattispecie, quest’ultime, che pur potendo essere astrattamente assoggettate alla medesima disciplina da parte del legislatore nazionale, non sono ritenute equiparabili sul piano sovranazionale. Al riguardo, infatti, la normativa in esame espressamente circoscrive l’operatività della disciplina regolamentare soltanto a quelle unioni oggetto di registrate presso l’amministrazione nazionale. Ciò, attraverso l’esplicita previsione di cui all’art. 3, co. 1, lett. d) del regolamento 2016/1104, la cui formulazione definisce l’unione registrata come un *“regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione”*.

2. Il nuovo regime di diritto privato internazionale in materia di rapporti tra coniugi.

Ricostruito il perimetro applicativo della nuova disciplina emanata dal legislatore euro-comune, appare ora possibile soffermarsi sui profili obiettivi della novella disciplina, esaminando i nuovi criteri di collegamento dettati in sede sovranazionale.

Al riguardo, prima di procedere all’esame del merito della questione, può osservarsi come la dottrina abbia avuto modo di porre in evidenza un significativo profilo di discontinuità rispetto all’assetto normativo nazionale preesistente, determinato dall’entrata in vigore della nuova regolamentazione eurounitaria. Discontinuità, questa, concernente un aspetto – con buona approssimazione – strutturale della disciplina internazional-privatistica in tema di rapporti tra coniugi e tra parti delle unioni registrate.

In particolare, si è evidenziato¹¹ come la nuova disciplina europea abbia reciso ogni legame tra la gestione dei rapporti personali e quella dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Diversamente dalla formulazione dell'art. 30, co. 1, della legge 218/95, la cui portata precettiva ricollega la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi ai medesimi criteri di collegamento disposti per la regolamentazione dei rapporti personali, l'intervento del legislatore comunitario ha determinato lo svincolo di tali due differenti aspetti del rapporto di coniugo.

Tale differenziazione, invero, discende dall'estromissione dal campo di operatività della normativa sovranazionale dei rapporti personali, essendosi il legislatore premurato – in ragione della maggiore densità di interesse per la legislazione sovranazionale – esclusivamente di disciplinare le implicazioni di carattere patrimoniale derivanti dalla integrazione di simili negozi.

Ne discende, allora, come i profili personali restano assoggettati ai criteri di collegamento originari, previsti dalla legge 218/1995. Al contrario, i rapporti patrimoniali, proprio in ragione di tale autonomizzazione, sono assoggettati alla nuova regolamentazione comunitaria.

Ebbene, con riferimento a quest'ultima, deve osservarsi come l'architettura generale delle soluzioni di conflitto di diritto internazionale privato si collochi sul medesimo solco della previgente disciplina nazionale. Allo stesso modo, infatti, la normativa euro-unitaria dedica ampio spazio alla eventuale scelta esplicita operata dalle stesse parti, delineando altresì un sistema di risoluzione dei conflitti sussidiario per l'ipotesi in cui le stesse non abbiano preso espressa posizione.

Ciò, si è osservato, in piena coerenza con la generale tendenza a riconoscere significativa rilevanza all'autonomia privata nel diritto internazionale dell'unione europea.

Sul punto, dunque, l'art. 22 par. 1 del regolamento 2016/1103 esplicitamente stabilisce che i coniugi possono “*designare*” o “*cambiare*” la legge applicabile al

¹¹ Feraci O., *L'incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull'ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017, p. 17.

loro regime patrimoniale, potendo essi prediligere una tra le due legislazioni che risultino in stretto “*contatto soggettivo con un dato ordinamento giuridico*”¹²: la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi (o di uno di essi, al momento della conclusione dell’accordo, o la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi possieda la cittadinanza). Tale norma, si osserva, recepisce allora il principio di mutabilità del regime patrimoniale dell’unione coniugale. Il richiamo, infatti, alla possibilità, accanto alla designazione, di esercizio di un potere di “*cambiare*” tale regime evidentemente legittima non soltanto la stipula di convenzione volte a determinare la consistenza di siffatto regime, ma altresì di convenzioni modificative, del resto già ammesse anche nel sistema tracciato dalla legge 218/1995.

L’eventuale esercizio di tale *ius variandi* dispiega effetto *ex nunc*, salvo eventuale diversa manifestazione di volontà delle parti. Ciò, tuttavia, senza pregiudizio per i diritti dei terzi, la cui posizione non potrà essere pregiudicata dalla potenziale declinazione retroattiva del mutamento del regime patrimoniale in commento.

Naturalmente, la disciplina sovranazionale si preoccupa altresì di assicurare, non soltanto la corrispondenza della manifestazione di volontà alle reali intenzioni delle parti, ma altresì di selezionare il complesso di oneri formali la cui osservanza è necessaria ai fini della validità della convenzione.

Con riferimento a tale ultimo profilo, significativo appare il disposto di cui all’art. 23 del regolamento 1103/2016, la cui formulazione esplicitamente sottolinea che “*l’accordo di cui all’articolo 22 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell’accordo. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell’accordo prevede requisiti di forma supplementari per le*

¹² Feraci O., *L’incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull’ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017, p. 9; Cfr. Anche Feraci O., *L’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea*, in *Riv. dir. Int.*, 2013, p. 424 ss.; Carbone S.M., *Autonomia privata nel diritto sostanziale e nel diritto internazionale privato: diverse tecniche e un’unica funzione*, in *Riv. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2013, p. 569 ss.

convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti. Se, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti”.

Quanto al primo profilo, invece, essenziale è il disposto di cui all’art. 24 del medesimo provvedimento regolamentare, la cui formulazione sancisce che *“l’esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell’articolo 22 se l’accordo o la disposizione fossero validi. Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1”.* In tal modo, la norma individua l’architettura normativa sostanziale alla cui stregua deve essere apprezzata l’attitudine dispositiva della manifestazione di volontà compiuta dalle parti, rinviando ai criteri di cui all’art. 22 la selezione dell’ordinamento giuridico da interrogare ai fini della validità di un simile contegno volitivo. Ciò, tuttavia, fermo il temperamento sancito dal paragrafo successivo, il quale legittima l’eventuale valutazione ai sensi dell’ordinamento in cui uno dei due coniugi ha la residenza abituale tutte le volte in cui appaia irragionevole conferire prevalenza all’ordinamento risultante dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 22.

La medesima soluzione è stata adottata dal legislatore anche con riferimento alle unioni registrate. Il regolamento 1104/2016, infatti, simmetricamente a quanto appena visto, precisa all’art. 22 che *“I partner o futuri partner possono designare o modificare di comune accordo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, a condizione che tale legge attribuisca effetti patrimoniali all’istituto dell’unione registrata e tale legge sia una delle seguenti:*

a) la legge dello Stato della residenza abituale dei partner o futuri partner, o di uno di essi, al momento della conclusione della convenzione;

b) la legge di uno Stato di cui uno dei partner o futuri partner ha la cittadinanza al momento della conclusione della convenzione;

c) la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita”.

Esso, aggiunge altresì in coerenza con quanto visto con riferimento alle unioni matrimoniali, che “*salvo diverso accordo dei partner, il cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata deciso nel corso dell'unione ha effetti solo per il futuro. Qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge*”.

Quanto ai rapporti tra tale segmento della disciplina uniforme europea e il previgente diritto nazionale scandito dalla legge 218/1995, in dottrina si è evidenziato come, a dispetto della sostanziale affinità ed omogeneità delle due discipline, si riscontrano alcuni elementi di rottura meritevoli di adeguata valorizzazione¹³.

In particolare, si è evidenziato come la nuova normativa europea sostituisca al criterio della cittadinanza contemplato dall'art. 30 della legge 218/1995 (quale elemento alla cui stregua apprezzare il collegamento tra parte e ordinamento necessario per esercitare la scelta del regime giuridico applicabile) con quello della residenza abituale. Ciò, si osserva, in coerenza “*con l'atteggiamento della maggior parte degli strumenti europei di diritto internazionale privato, i quali preferiscono al criterio personale della cittadinanza quello fattuale della residenza abituale*”¹⁴.

¹³ Feraci O., *L'incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull'ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017, p. 24; Cfr. Anche con riferimento alla disciplina tradizionale Hausmann R., *Le questioni generali del diritto internazionale privato europeo*, in *Riv. Dir. int. priv. proc.*, 2015, p. 503 ss.

¹⁴ Feraci O., *L'incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull'ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017, p. 24

Nondimeno, nessuno dei due strumenti normativi europei provvede ad individuare esattamente la nozione di residenza abituale.

Nozione, questa, la quale – pertanto – anche in virtù di esigenze di razionalità e coerenza sistematica deve essere ricostruita autonomamente, adoperando quale punto di riferimento esegetico la prassi invalsa con riferimento ad altri atti normativi di diritto UE, tra cui in particolare il regolamento 2201/2003. In quest’ottica, allora, ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie all’integrazione del requisito della residenza abituale, sarà necessario valorizzare l’effettività della vita sociale, economica e affettiva della parte, cercando di determinare ove sia localizzato il centro degli affari e interessi del soggetto. Ne deriva, in via consequenziale, la dequotazione dell’elemento della residenza anagrafica che, alla luce di tale approccio sostanzialistico e fattuale, non può che ridursi a mero elemento indiziario “*destinato a concorrere insieme ad altri elementi fattuali a definire il concetto più ampio di residenza abituale*”¹⁵.

Il secondo e, invero, più importante punto di rottura tra la disciplina europea e quella nazionale di cui alla legge 218/95 concerne invece la gestione dei criteri di collegamento in caso di mancata esplicita indicazione delle parti.

I criteri di collegamento selezionati dal legislatore europeo, infatti, si discostano da quelli individuati dal legislatore nazionale, sancendosi il superamento della primazia dell’elemento oggettivo dato dalla comune cittadinanza dei coniugi o del criterio, sussidiario, della prevalente localizzazione della vita familiare. Criterio, quest’ultimo operante *ex art. 30 l. 218/1995* per l’ipotesi in cui – in difetto di manifestazione esplicita di volontà - le due parti avessero cittadinanze differenti.

¹⁵ Feraci O., *L’incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull’ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017, p. 24; Sul punto, La Mont R., *Habitual Residence and Brussels II-bis: Developing Concepts for European Private International Law*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 2007, p. 261 ss; Ricci C., *Habitual Residence as a Ground of Jurisdiction in Matrimonial Disputes: From Brussels II-bis to Rome III*, in *Bariatti S., Malatesta A., Pocar F., the External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters*, Padova, 2008.

Ed infatti, l'art. 26 del regolamento 2016/1103 individua, per il caso in cui le parti non abbiano manifestato alcuna esplicita indicazione in ordine all'ordinamento alla cui stregua conformare i propri rapporti patrimoniali, tre distinti criteri di collegamento, dequotando la rilevanza privilegiata della cittadinanza delle parti.

Nel dettaglio, tale prescrizione – rubricata “*legge applicabile in mancanza di scelta delle parti*” - precisa che “*in mancanza di un accordo sulla scelta della legge ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato: a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza, b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza, c) con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze*”. In aggiunta, tale norma sottolinea che “*se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano solo le lettere a) e c) del paragrafo 1*”, precisando inoltre che “*in via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giurisdizionale competente a decidere su questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del paragrafo 1, lettera a), disciplini il regime patrimoniale tra coniugi se l'istante dimostra che: a) i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato per un periodo significativamente più lungo di quello di residenza abituale comune nello Stato designato al paragrafo 1, lettera a); b) entrambi i coniugi hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali*”.

Alla luce di tale formulazione, dunque, il criterio privilegiato in caso di silenzio delle parti in ordine al regime applicabile coincide con quello, idoneo invero ad esprimere il più intimo legame tra il sistema giuridico operante e la comunione familiare innescata dall'istituto matrimoniale, del luogo in cui i coniugi hanno la residenza abituale. Soltanto nell'ipotesi in cui, invece, tale criterio non possa ritenersi operante attesa l'impossibilità di riscontrare tale requisito – evidentemente peculiare, in ragione della necessità di procedere ad un accertamento analitico in

ordine alla sussistenza di tutti i presupposti necessari per la sua integrazione¹⁶ – lo strumento normativo europeo richiama il criterio della cittadinanza comune, prediligendo infine per il solo caso in cui le parti, al momento del matrimonio, posseggano cittadinanze diverse, una soluzione di carattere empirico volta a disporre l'efficacia dell'ordinamento con cui, tenuto conto delle circostanze, entrambe le parti detengono il più stretto collegamento.

Quanto, invece, alle unioni registrate, la disciplina discendente dal regolamento 2016/1104 si conforma tendenzialmente all'ossatura tracciata dalla normativa eurounitaria con riferimento ai rapporti patrimoniali da coniugi, con la sola eccezione della consistenza del criterio di collegamento principale operante in caso di silenzio, sul punto, delle parti. Ed infatti, deve osservarsi come l'art. 26 dello strumento da ultimo richiamato sottolinea che in mancanza di un accordo esplicito delle parti in ordine al sistema giuridico alla cui stregua conformare i rapporti patrimoniali reciproci, la legge applicabile coincide esclusivamente con “*quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione è stata costituita*”, escludendo l'eventuale concorso di criteri suppletivi. La ragione retrostante siffatta, più concisa, soluzione normativa è stata individuata in dottrina nell'esigenza di assicurare il contemperamento dell'istanza di “*prevedibilità delle soluzioni e l'esigenza di certezza del diritto con le circostanze della vita reale della coppia*”¹⁷. Peraltro, deve evidenziarsi come – diversamente dall'istituto matrimoniale, caratterizzato, ancorché nelle sue diverse specificità e declinazioni, da una disciplina pressoché omogenea nei diversi ordinamenti dell'area euro-unitaria – il regime delle unioni registrate appare, se esaminato in una prospettiva transnazionale, maggiormente eterogeneo e frammentato. Preferibile, pertanto, si è ritenuto delineare un'unica soluzione, foriera di assoluta certezza, volta a ricondurre la disciplina dei rapporti patrimoniali al medesimo sistema giuridico in ossequio al quale l'unione è stata perfezionata.

¹⁶ cfr. *Supra*.

¹⁷ Feraci O., *L'incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull'ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017, p. 29

Ciò posto, confrontando la disciplina così tracciata con il regime previgente declinato dalla legge 218/1995 è possibile effettuare alcune considerazioni.

In primo luogo, è possibile osservare come, con l'entrata in vigore dello strumento normativo europeo, è stata sancita, come osservato in precedenza, la definitiva marginalizzazione del ruolo, quale criterio di collegamento, della cittadinanza di uno o di entrambi i coniugi. Per effetto della disciplina uniforme europea, la cittadinanza ha smarrito il suo valore di *“legame significativo di connessione socio giuridica con l'ordinamento giuridico ai fini della designazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi”*. Essa, nel sistema attuale di cooperazione rafforzata, dispiega dunque un ruolo meramente secondario e sussidiario, rilevante soltanto in caso di impossibilità di valorizzare quelle esigenze di effettività perseguite mediante l'operatività del criterio di collegamento dato dalla residenza abituale.

In aggiunta, è possibile osservare come l'ossatura della disciplina europea uniforme si conformi nel complesso ad un approccio maggiormente improntato ad esigenze sostanzialistiche rispetto alla tradizionale disciplina nazionale. Per effetto della valorizzazione del parametro della residenza abituale dei coniugi o delle parti, si riconosce maggiore importanza alla localizzazione effettiva e prevalente della vita della coppia, da apprezzarsi attraverso un'indagine che – in disparte dai profili formali - deve essere condotta alla luce di parametri fattuali e concreti.

Elemento di continuità rispetto al sistema previgente è, invece, la possibilità di un mutamento del regime giuridico, non soltanto per effetto di una esplicita manifestazione di volontà delle parti, ma altresì in ragione di un mutamento delle condizioni sostanziali valorizzate dai criteri di collegamento elencati. Diversamente da quanto previsto per le unioni registrate, infatti, ove l'assenza di un'esplicita volontà delle parti determina il radicamento della legge applicabile nel luogo ove è stata sancita l'unione registrata, per l'istituto matrimoniale l'eventuale modifica della residenza abituale comune o della comune cittadinanza dei coniugi può simmetricamente generare una modifica anche del regime giuridico chiamato a governare i rapporti patrimoniali all'interno della coppia.

Così ricostruita la disciplina dei nuovi criteri di collegamento introdotti dai due regolamenti 1103 e 1104 del 2016, è ora possibile indagare anche le soluzioni introdotte da questi due strumenti normativi euro-comuni in materia processuale, apprezzando eventuali innovazioni con particolare riferimento ai meccanismi di radicamento della giurisdizione.

3. Profili processuali in materia di giurisdizione.

Ricostruiti i profili di disciplina sostanziale introdotti dallo strumento normativo euro-unitario, appare ora necessario soffermarsi sugli aspetti di matrice processuale, esaminando le innovazioni veicolate dalla nuova normativa euro-unitaria, con riferimento ai profili giurisdizionali.

Sul punto, è possibile osservare che gli strumenti normativi esaminati, diversamente da altri precedenti interventi del legislatore comunitario in materia civile e commerciale, non delimitano direttamente il campo di applicazione delle norme giurisdizionali mediante l'adozione di criteri di collegamento soggettivi. Criteri, questi, caratterizzati dal collegare il foro titolare della giurisdizione ad una delle due parti processuali.

In linea generale, può evidenziarsi come l'impostazione complessiva delle disposizioni dettate dai regolamenti in esame non si discosta in maniera significativa dall'architettura tracciata dal regolamento 650/2012 in materia di successioni *mortis causa*.

Al pari di quest'ultimo, infatti, i due nuovi regolamenti obbediscono a due esigenze di fondo. In primo luogo, si è evidenziato come gli stessi perseguano l'obiettivo di favorire il coordinamento delle regole in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi con quelle dettate dai regolamenti 2201/2003 e 650/2012, nel tentativo di canalizzare in un unico foro l'eventuale moltitudine di domande correlate al medesimo rapporto familiare. In secondo luogo, le norme europee in esame mirano ad enucleare taluni criteri sussidiari per l'ipotesi in cui non possa operare tale dinamica di assorbimento, onde evitare il verificarsi di fattispecie – di c.d. conflitto

giurisdizionale negativo – in cui ciascuno Stato membro neghi la sussistenza della propria competenza giurisdizionale a pronunciarsi sulla fattispecie.

Proprio in virtù dell'esigenza di soddisfare tali due necessità, la normativa in materia di giurisdizione segue due diversi canali. Da un lato, essa dispone – in termini generali – che le autorità giurisdizionali competenti a conoscere delle controversie inerenti alla successione di un coniuge o di una parte di un'unione registrata in base al regolamento 650/2012 sono competenti altresì a conoscere delle questioni concernenti il regime patrimoniale tra coniugi o tra le parti dell'unione registrata che siano correlate alla controversia di successione in oggetto.

Quanto invece alle questioni afferenti al regime patrimoniale legate all'avanzamento di una domanda di annullamento di un matrimonio o di un'unione registrata, di divorzio, di separazione personale, di annullamento o di scioglimento di un'unione registrata deve rilevarsi una parziale differenziazione nella disciplina dettata dai due regolamenti.

L'art. 5 del regolamento 2016/1103, infatti dopo aver precisato al paragrafo uno che *“fatto salvo il paragrafo 2, se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda in questione”* precisa al paragrafo successivo come *“la competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ai sensi del paragrafo 1 è condizionata all'accordo dei coniugi se l'autorità giurisdizionale investita della domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio: a) è l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore e questi vi ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003, b) è l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di cui l'attore è cittadino e questi vi risiede abitualmente e vi ha risieduto per almeno sei mesi immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del*

regolamento (CE) n. 2201/2003, c) è adita ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di conversione della separazione personale in divorzio, o d) è adita ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di competenza residua”.

In tal modo, dunque, la disposizione in commento subordina l’operatività dell’assorbimento della domanda sui regimi patrimoniali all’interno della giurisdizione del giudice in materia di divorzio e separazione alla sussistenza di un accordo tra i coniugi in alcune ipotesi, mentre in altre essa opera *de plano*, indipendentemente da un’esplicita indicazione in tal senso delle parti.

Quanto, invece, alle unioni registrate, l’art. 5 del regolamento 2016/1104 si discosta da tale assetto, subordinando l’operatività dell’assorbimento in esame alla necessità, inderogabile, di un accordo tra le parti. La norma, nel dettaglio, esplicitamente dispone che *“se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata connessi con tale caso di scioglimento o annullamento, se sussiste accordo dei partner”.*

In mancanza di accordo, dunque, non potranno ritenersi operanti i c.d. titoli di giurisdizione uniformi di cui alla normativa comunitaria. Ne deriva, allora, la necessaria applicazione delle pertinenti disposizioni nazionali di diritto internazionale privato e, con specifico riferimento al sistema giuridico nazionale, la valorizzazione del disposto di cui all’art. 32¹⁸ della legge 218/95, nonché dell’art. 32-*quater*¹⁹ del medesimo provvedimento normativo.

¹⁸ Art. 32 l. 218/1995: *“In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”.*

¹⁹ art. 32-*quater* l. 218/1995: *“ In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullità o di annullamento dell'unione civile.*

2. Lo scioglimento dell'unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformità al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale”

Ciò posto con riferimento all'ipotesi di individuazione del foro presso cui si radica la giurisdizione attraverso il meccanismo di connessione della domanda concernente i rapporti patrimoniali con altre domande riguardanti la sopravvenuta perturbazione del vincolo che lega i coniugi o le parti dell'unione, occorre ora interrogarsi sui criteri di collegamento applicabili nel caso in cui un simile meccanismo di assorbimento non possa operare per ragioni di morfologia della lite. Ci si riferisce, nel dettaglio, al caso in cui la controversia patrimoniale sia sorta indipendentemente dalla crisi matrimoniale o dell'unione registrata, ovvero dal decesso di una delle parti o da uno degli elementi a cui è correlata l'eventuale operatività della *vis attractiva* di cui alla normativa precedente.

Con riferimento a simili fattispecie, i due regolamenti dettano disposizioni che, in via sussidiaria, individuano criteri di collegamento ulteriori.

Il punto di riferimento normativo per una simile ipotesi coincide con l'art. 6 dei due regolamenti, entrambi chiamati a regolare l'ipotesi in cui *“nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5”* Per una simile eventualità, il regolamento 1103/2016, in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, specifica che *“sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”*.

Diversamente, con riferimento ai rapporti patrimoniali tra parti di un'unione registrata il nuovo regolamento sancisce che, in mancanza di operatività dei criteri di cui all'art. 5, *“sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) nel cui territorio si trova l'ultima*

residenza abituale dei partner se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) di cittadinanza comune dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, e) ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita”.

Accanto a tale elencazione di criteri sussidiari, entrambi i regolamenti riconoscono inoltre la possibilità di una “*proroga espressa della giurisdizione attraverso un accordo bilaterale delle parti*”, purché la stessa sia attribuita ad uno Stato oggetto di *electio fori*, ovvero individuato attraverso l’operatività dei collegamenti sussidiari o in ossequio alla cui regolamentazione l’unione è stata costituita²⁰.

Da ultimo, occorre osservare come entrambi gli strumenti normativi euro-unitari dettano infine disposizioni funzionali a prevenire eventuali lacune in punto di ripartizione della giurisdizione. Ciò, nel dettaglio, attraverso la previsione di un criterio di competenza sussidiaria e la previsione di un c.d. *forum necessitatis*.

Il primo, invero, è regolato dall’art. 10 dei due regolamenti, il quale radica la giurisdizione in capo all’autorità del luogo in cui sono situati i beni di uno o di entrambi i coniugi o i *partner* dell’unione registrata.

Il secondo, al contrario, è regolato dall’art. 11 di entrambi i regolamenti europei in esame. Più nel dettaglio, lo strumento normativo dettato con riferimento ai rapporti matrimoniali afferenti al matrimonio stabilisce che “*qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela*

²⁰ Feraci O., *L'incidenza del nuovo regime europeo in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi e parti di unioni registrate sull'ordinamento giuridico italiano e le interazioni con le novità introdotte dal d.lgs. 7/2017 attuativo della cd. Legge Cirinnà*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2017, p. 40

impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento”. Simmetricamente il reg. 1104/2016, dispone per la medesima eventualità che “, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento”.

Ciò, dunque, al fine di assicurare la prevenzione di ogni disfunzionalità legata all’eventuale incompletezza del sistema tracciato dal legislatore euro-comune, con incremento della dimensione organica e dell’efficienza della complessiva disciplina uniforme dettata in materia di rapporti patrimoniali dello straniero coinvolto in un vincolo matrimoniale o in un’unione registrata.